

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: **proposizione atto di appello avanti alla Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza 734/2016 emessa dal Tribunale di Ancona.**

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di proporre appello avverso la sentenza n. 734/2016 emessa dal Tribunale di Ancona – 1° Sezione civile – nel giudizio rubricato al n. 1833/2008 R.G.;
- 2) di confermare , per il detto fine, apposito incarico congiuntamente e disgiuntamente agli Avv Dino Lucchetti e Gregorio Critelli , entrambi con studio in Roma, e all'Avv. Marisa Barattini – Dirigente Ufficio legale AV1 - eleggendo a tal fine domicilio presso la sede legale dell'Asur Marche Ufficio Area Affari Generali e Contenzioso in Ancona , Via Oberdan n. 2.;
- 3) di dare atto che l'ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico è pari ad €. 16.196,232 omnia oltre i costi del contributo unificato e le spese vive per un importo pari ad €. 2.629,00 e così per un totale di € 18.825,232 calcolato in base alle tabelle allegate al DM n. 55/2014,


fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività effettivamente svolte dai professionisti incaricati;

4) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 "Fondo rischi e liti" (Codice 2017 AALEG n. 2 Sub. 5);


5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 L.R. n. 26/96 sm.i;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gignucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(D.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Ufficio Legale)

Normativa e provvedimenti di riferimento

- Legge Regionale n. 13/2003 come integrata e modificata dalla Legge Regionale 17/2010;
- Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Codice civile e Codice di Procedura Civile;
- D.Lgs 196/2003.

Premesso

Che con atto di citazione la società Ingg Giovannini e Micheli S.p.A in liquidazione in Concordato preventivo n. 02/04 riassumeva il giudizio precedentemente instaurato avanti al Tribunale di Roma, nel quale eccepiva che la sua responsabilità, in quanto capogruppo di ATI verticale con la ditta Termotecnica , fosse esclusa per i lavori contestati di cui alla categoria V – a possesso della mandante Termotecnica e che a fronte della regolarità degli atti, la terza chiamata in causa soc Termotecnica srl eccepiva la nullità della domanda nei suoi confronti per difetto di idonea autorizzazione al promuovimento del giudizio essendo la determina del Direttore Generale limitata alla sola controversia con la soc Ingg Micheli Giovannini;

che con determina del Direttore Generale Asur n. 541 del 11.06.2009 era stato conferito incarico professionale agli Avv.ti Gregorio Critelli, Lucchetti Dino , entrambi del foro di Roma , e all'avv Marisa Barattini – Dirigente dell'ufficio Legale AV1 ;

che costituitasi l'Amministrazione per le cure degli avv. Lucchetti e Critelli, il Tribunale di Ancona definiva il giudizio con sentenza n. 734/2016 con la quale accoglieva la domanda proposta dalla società Ingg Giovannini e Micheli S.p.a – in liquidazione e concordato preventivo e, per l'effetto, determinava il credito della società in €. 149.783,85 e condannava l'Asur Marche, quale incorporante per fusione l'ASL n. 3 di Fano, al pagamento di €. 149.783,85 a favore delle parti attrici, oltre interessi dalla domanda al saldo. Accoglieva la domanda dell'Asur nei confronti di Ingg Micheli e Giovannini Spa in liquidazione e concordato preventivo e di Termotecnica srl e, per l'effetto, condanna ingg Micheli e Giovannini spa e Termotecnica in solido, a versare alla Asur Marche la somma di €. 59.299,66 + iva

oltre interessi dalla domanda al saldo, e Giovannini e Micheli a versare ad Asur anche l'ulteriore somma di € 39.780,12 + iva oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo.

Poneva, inoltre, definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese relative alla CTU, come liquidate con decreto del 22.05.2015, da ripartire, nei rapporti interni in misura pari ad 1/3. Dichiarava compensate tra le parti le spese di lite.

Che valutata l'opportunità di sollevare censure alla sopra citata sentenza si ritiene proporre appello avanti alla corte di appello di ancona confermando l'incarico professionale agli avv. ti Dino Lucchetti e Gregorio Critelli i quali hanno proposto l'ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico è pari ad €. 16.196,232 omnia oltre i costi del contributo unificato e le spese vive per un importo pari ad €. 2.629,00, calcolato in base alle tabelle allegate al DM n. 55/2014, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività effettivamente svolte dai professionisti incaricati;

di dare atto che la proposta di compenso rispetta la direttiva della Direzione Generale Asur prot. n. 102 del 07.01.2015;

Per quanto sopra esposto, ritenuto che l'Asur abbia interesse a proporre appello avverso la sentenza n. 734/2016 emessa dal tribunale di Ancona, si propone la conseguente determina:

- 1) di proporre appello avverso la sentenza n. 734/2016 emessa dal Tribunale di Ancona – I° Sezione civile – nel giudizio rubricato al n. 1833/2008 R.G.;
- 2) di confermare, per il detto fine, apposito incarico congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti Dino Lucchetti e Gregorio Critelli, entrambi con studio in Roma, e all'Avv. Marisa Barattini – Dirigente Ufficio legale AV1 -, eleggendo a tal fine domicilio presso la sede legale dell'Asur Marche Ufficio Area Affari Generali e Contenzioso in Ancona, Via Oberdan n. 2.;
- 3) di dare atto che l'ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico è pari ad €. 16.196,232 omnia oltre i costi del contributo unificato e le spese vive per un importo pari ad €. 2.629,00 e così per un totale di € 18.825,232 calcolato in base alle tabelle allegate al DM n. 55/2014, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività effettivamente svolte dai professionisti incaricati;
- 4) che la relativa spesa farà carico al conto n. 0202030101 "Fondo rischi e liti" (Codice 2017 AALEG n. 2 Sub. 5);

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema atti web salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 L.R. n. 26/96 sm.i;

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;

Responsabile del Procedimento

Avv. Marisa Barattini



Bilancio e Controllo di Gestione

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto farà carico al conto n. 0202030101 "F/do rischi e liti "

Dirigente Bilancio


D.ssa Laura Cardinali

A.S.U.R. REGIONE MARCHE
AREA VASTA n.1
U.O.S. CONTABILITA' E BILANCIO
IL DIRIGENTE
Dr.ssa CINZIA GREGORINI



Dirigente Controllo di Gestione

D.ssa Anna Olivetti



- ALLEGATI -

Non sono presenti allegati cartacei.

la presente determina consta di n. _____ pagine di cui n. _____ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

